



AVVISO PUBBLICO N. 3/2025: SELEZIONE RELATIVA AL CONFERIMENTO DI UN INCARICO INDIVIDUALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER ATTIVITÀ DI "Studio trascrittomico computazionale dell'interazione tra Monociti e Sinoviociti in co-culture infette con il vaccino rVSVAG-ZEBOV-GP", – Durata 1 mese (30 gg) - Responsabile scientifico il/la Prof./ssa Francesco Santoro

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(D.P.R. 445 del 28/12/2000)

La sottoscritta ANNALISA CIABATTINI nata a SIENA codice fiscale CBTNLS74L49I726R posizione di PROFESSORE ASSOCIATO presso l'Università degli Studi di Siena, consapevole delle responsabilità penali previste dagli artt. 75¹ e 76² del D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

Dichiara

di non essere allo stato attuale in nessuna delle situazioni che comporti l'obbligo di astensione dalla partecipazione alla Commissione:

- di non essere componente dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, di non ricoprire cariche politiche, di non essere rappresentante sindacale o designato/a da confederazioni ed organizzazioni sindacali o da associazioni professionali (art. 35, comma 3, del D.lgs. 165/2001³);
- di non aver riportato sanzioni disciplinari, nei cinque anni precedenti, o condanne penali per reati commessi nell'esercizio delle funzioni o in occasione delle stesse (art. 35bis del D.lgs. 165/2001⁴);
- di non essere stato/a condannato/a, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la Pubblica Amministrazione previsti nel Titolo II, Capo I, del Codice penale⁵ (art. 35bis del D.lgs. 165/2001);

Il sottoscritto allega copia di un documento di identità.

Luogo e data Siena

Firma

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I suoi dati saranno trattati esclusivamente per le finalità imposte alle Pubbliche Amministrazioni dall'art. 35 bis del d.lgs 165/2001, attraverso modalità cartacee ed informatiche e nel massimo rispetto del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare dei principi dell'art. 5; Il Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Siena, rappresentata legalmente del Rettore. L'informativa di dettaglio è pubblicata nel portale di Ateneo sez. Privacy <https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy>



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

¹ Art. 75 DPR 445-2000 (Norme penali)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonchè il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio.

² Art. 76 DPR 445-2000 (Norme penali)

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attestazioni previste dall'articolo 840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di procedura civile.

³ Art. 35, comma 3, lett. e), D.lgs. 165/2001. Reclutamento del personale

Le Commissioni di concorso devono essere formate esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

⁴ Art. 35bis, D.lgs. 165/2001. Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici

Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; [...]

⁵ Codice Penale, Titolo II, Capo I - Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione

Art. 314 — Peculato; Art. 315 — [ABROGATO]; Art. 316 — Peculato mediante profitto dell'errore altrui; Art. 316 bis — Malversazione a danno dello Stato; Art. 316 ter — Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; Art. 317 — Concussione; Art. 317 bis — Pene accessorie; Art. 318 — Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319 — Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 319 bis — Circostanze aggravanti; Art. 319 ter — Corruzione in atti giudiziari; Art. 319 quater — Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 320 — Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; Art. 321 — Pene per il corruttore; Art. 322 — Istigazione alla corruzione; Art. 322 bis — Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale e degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri; Art. 322 ter — Confisca; Art. 322 quater — Riparazione pecuniaria; Art. 323 — Abuso d'ufficio; Art. 323 bis — Circostanze attenuanti; Art. 324 — Interesse privato in atti di ufficio [ABROGATO]; Art. 325 — Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio; Art. 326 — Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio; Art. 327 — [ABROGATO]; Art. 328 — Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione; Art. 329 — Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica; Art. 330 — [Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori]; Art. 331 — Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità; Art. 332 — Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio [ABROGATO]; Art. 333 — [ABROGATO]; Art. 334 — Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa; Art. 335 — Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa; Art. 335 bis — Disposizioni patrimoniali.